

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1

(Oggetto dell'appalto e base d'asta)

1. La presente gara ha per oggetto la stipulazione di una polizza assicurativa della durata di 36 mesi che garantisca gli attuali n. 32 (trentadue) tra Consiglieri e componenti la Giunta della Regione Marche non consiglieri dai rischi derivanti da infortuni professionali, cioè quelli subiti nell'espletamento del loro mandato politico-amministrativo.
2. La base d'asta di gara è costituita dagli importi dei capitali assicurati contro la morte, la invalidità permanente e la inabilità temporanea totale secondo quanto disposto dall'art. 2 punto 2. del presente capitolato speciale.

Art. 2

(Condizioni particolari di polizza)

1. **Il premio di polizza** costituisce un elemento predeterminato del contratto di assicurazione in quanto viene calcolato sulla base delle trattenute effettuate sulla indennità di carica dei consiglieri ai sensi della L.R. 23/95 e s.m.; esso ai fini della presente gara è determinato, per l'anno 2017, in **€ 15.111,24** (quindicimilacentoundici/24) imposte comprese, e non potrà essere variato dalla Compagnia assicuratrice partecipante alla gara. In caso di variazione dell'ammontare delle trattenute, esso potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione. In tal caso si applicherà il meccanismo di cui all'art. 5.
2. **I capitali assicurati** contro la morte, l'invalidità permanente, e l'invalidità temporanea, sono i seguenti:

morte € 414.160,00

invalidità permanente € 414.160,00

invalidità temporanea totale € 32,10 indennità giornaliera infortunio

Essi costituiscono gli importi minimi a base d'asta della gara.

I nuovi capitali assicurati saranno pertanto determinati sulla base dell'offerta presentata dalla Compagnia assicuratrice aggiudicataria e non dovranno essere inferiori agli importi sopra indicati.

La gara, infatti, sarà aggiudicata alla Compagnia assicuratrice che, sulla base del premio annuo già determinato, avrà offerto, per le garanzie oggetto del contratto, i massimali più alti rispetto a quelli costituenti la base d'asta, da valutarsi secondo i criteri di cui all'art. 3 del presente capitolato.

In caso di punteggio pari tra due o più Ditte partecipanti l'aggiudicazione avverrà in base ad un sorteggio che sarà effettuato in sede pubblica.

3. Nessuna franchigia né limitazione di altro tipo può essere applicata alle condizioni assicurative di cui sopra, a pena di esclusione.

4. Quale condizione aggiuntiva, pena l'esclusione, dovrà essere operante anche la garanzia per il rimborso delle prestazioni sanitarie e delle spese sostenute per eliminare o ridurre danni estetici al viso, per un massimale in misura non inferiore ad € 5.347,40, nonché la copertura della inabilità temporanea parziale con un massimale non inferiore a € 16,05 giornaliero.

Art. 3

(Criteri per la valutazione delle offerte)

1. Nella valutazione delle singole offerte alle Compagnie assicuratrici offerenti verrà attribuito un punteggio massimo di 26 punti secondo i seguenti criteri:
2. I massimali per il caso di morte e di invalidità permanente dovranno essere non inferiori ad € 414.160,00 e daranno luogo alla attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti assegnato in base alla seguente formula;

$$\frac{M_{off}}{M_{max}} \times 20$$

Ove: M_{off} = massimale da valutare;
 M_{max} = massimale più alto;

3. Il massimale per la indennità giornaliera minima in caso di inabilità temporanea totale, dovrà essere non inferiore ad € 32,10 e darà luogo alla attribuzione di un punteggio massimo di 6 punti che verrà assegnato in base alla seguente formula:

$$\frac{I_{off}}{I_{max}} \times 6$$

Ove: I_{off} = indennità da valutare;
 I_{max} = indennità più alta;

Art. 4

(Durata del contratto)

Il contratto avrà durata triennale e decorrerà presumibilmente dal 01/03.2017 e terminerà il 01/03/2020.

Art. 5

(Variazione del premio)

In caso di variazione del premio annuo per effetto della variazione dell'ammontare delle trattenute annue operate sulla indennità di carica dei consiglieri regionali, l'Assemblea regionale si riserva di comunicare alla Compagnia assicuratrice aggiudicataria la variazione del premio, per effetto della variazione delle trattenute.

Dal 1° giorno del mese successivo alla comunicazione di cui al punto 1 del presente articolo, la Compagnia assicuratrice aggiudicataria dovrà adeguare i capitali nella misura pari alla variazione percentuale del nuovo premio rispetto al premio precedente.

Nel caso di variazione del premio e dei massimali si procederà ad effettuare apposito conguaglio attivo o passivo, rispetto al premio pagato, con decorrenza dal mese successivo a quello della variazione.

Art. 6
(Variazione del numero dei beneficiari)

Nel caso si verificassero variazioni nel numero dei beneficiari l'Assemblea regionale dovrà darne comunicazione alla Compagnia assicuratrice. Il premio della polizza dovrà essere automaticamente adeguato dalla Compagnia medesima all'effettivo numero dei beneficiari a decorrere dal mese successivo alla comunicazione di cui al presente punto. Si procederà ad effettuare apposito conguaglio attivo o passivo, rispetto al premio pagato, con decorrenza dal mese successivo a quello della variazione.

Art. 7
(Stipulazione del contratto)

La Compagnia assicuratrice aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto di assicurazione su comunicazione del Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali. In caso di richiesta da parte dell'Amministrazione, l'aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 01/03/2017 anche in pendenza della stipula del contratto.

Art. 8
(Pagamenti)

Il pagamento del premio avverrà annualmente all'inizio di ciascun anno contrattuale.

Art. 9
(Obblighi informativi della Società)

Entro 90 giorni dalla fine di ciascuna annualità assicurativa la Società dovrà fornire al contraente il dettaglio degli infortuni denunciati indicando per ogni infortunio lo stato della pratica (n. infortunio, data di accadimento, tipologia di avvenimento, ecc). L'importo liquidato, la data di liquidazione o di chiusura senza seguito.

Quanto sopra per consentire al contraente di poter fornire alle società concorrenti alle successive gare i dati tecnici necessari per presentare le proprie quotazioni.

Per l'ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della scadenza finale.

Art. 10
(Recesso)

Le parti possono recedere in ogni momento del contratto con preavviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di almeno 90 (novanta) giorni.

Art. 11
(Spese)

Tutte le spese inerenti il presente appalto sono a carico della Compagnia assicuratrice aggiudicataria.

Art. 12
(Foro competente)

Per ogni controversia è competente il Foro di Ancona; tale competenza è inderogabile. Per eventuali comunicazioni o notificazioni l'Assemblea regionale elegge domicilio nella propria sede legale.